



Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Primavera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3996/2010 promossa da:

**UTILIZZATORE SRL
FIDEIUSSORE**

PARTE ATTRICE

contro

FORNITORE

SOCIETÀ DI LEASING

PARTE CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La **UTILIZZATORE SRL** e **FIDEIUSSORE** convenivano in giudizio la **SOCIETÀ DI LEASING** nonché **FORNITORE** al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, *reiectis contrariis*, in accoglimento della presente domanda:

1) accertare e dichiarare che i contratti di leasing n. 507270 del 16.03.2009 e n. 517004 del 20.09.2007 intercorsi tra **UTILIZZATORE** e **SOCIETÀ DI LEASING** sono stati gestiti dalle convenute **in modo assolutamente non trasparente** essendo stati addebitati all'utilizzatore importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori sicuramente superiori a quelli effettivamente dovuti e rilevando altresì, che:

- a) non risulta la pattuizione, fra le parti, delle condizioni tutte regolanti il rapporto medesimo (tassi d'interesse debitori, spese, ecc.);
- b) non risulta che **SOCIETÀ DI LEASING** abbia regolarmente reso edotto l'utilizzatore delle condizioni sullo stesso applicate;
- c) sono stati conteggiati interessi e spese forfettarie non determinate contrattualmente;

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

d) le condizioni economiche e i tassi risultano pertanto stabiliti arbitrariamente ed univocamente dal concedente;

e) non risulta che **SOCIETÀ DI LEASING** abbia regolarmente reso edotto parte attrice dei resoconti periodici relativi ai rapporti per cui è causa;

f) le condizioni economiche ed i tassi sugli stessi applicati conseguentemente non sono mai stati accettati dall'utilizzatore, che non è stata in grado di contestarli in quanto ne ha ricevuto solo comunicazioni periodiche e frammentarie.

2) accertare e dichiarare che **SOCIETÀ DI LEASING** e **FORNITORE** hanno applicato ai contratti di leasing per cui è causa interessi superiori al tasso soglia, così come stabilito dalla L. n. 108 del 1996;

3) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità degli interessi applicati per violazione del tasso soglia previsto dalla L. n. 108 del 1996 ed applicare quanto disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c.;

4) previo ricalcolo dei contratti di leasing n. 507270 del 16.03.2007 e n. 517004 del 20.09.2007, anche in virtù di quanto statuito ex art 1815 comma II c.c., accertare e dichiarare i rapporti dare-avere tra le parti;

5) accertare e dichiarare che i contratti di leasing n. 507270 del 16.03.2007 e n. 517004 del 20.09.2007 sono da qualificarsi come leasing traslativo e, conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola che attribuisce il diritto di acquisire i canoni già scaduti o quelli già versati o quelli da versare, anche a titolo di indennità, o risarcimento del danno;

6) dichiarare tenute e conseguentemente condannare **SOCIETÀ DI LEASING**, in persona del legale rappresentante pro tempore, e **FORNITORE**., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti da **UTILIZZATORE** e dal sig. **FIDEIUSSORE** in proprio nella misura emergenda in corso di causa e, comunque, non inferiore ad Euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione su tutte le somme liquidande;

7) protestate spese, diritti ed onorari".

Costituitasi in giudizio la **FORNITORE** contestava gli assunti attorei concludendo per la reiezione delle domande.

Costituitasi in giudizio, anche la **SOCIETÀ DI LEASING** contestava le domande deducendo di essere creditrice:

- in relazione al contratto n. 517004, di Euro 18.280,27 per canoni scaduti a far data dal marzo 2009 e per interessi di mora maturati al 28.03.2011;

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

- in relazione al contratto n. 507270, di Euro 19.024,73 per canoni scaduti a far data dal marzo 2009 e per interessi di mora maturati al 28.03.2011.

Concludeva per il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento dei canoni di leasing scaduti e non pagati - indicati in sede di precisazione delle conclusioni, pari ad Euro 44.977,62, di cui Euro 29.472,52, in relazione al contratto di leasing n. 507270 ed Euro 15.505,10, in relazione al contratto di leasing n. 517004, oltre interessi maturandi al tasso convenzionalmente pattuito dal 1 ottobre 2012 al saldo - ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Tra l'attrice e la **SOCIETÀ DI LEASING** sono stati conclusi i seguenti contratti:

- contratto n. 507270 in data 16.03.2007 avente ad oggetto due autoveicoli Iveco mod. 35C15 completi di cassone ribaltabile trilaterale con capitale finanziato pari ad Euro 64.000;
- contratto n. 517004 in data 20.09.2007 avente ad oggetto "gru usata dell'anno 2002" con capitale finanziato pari ad Euro 23.000.

E' pacifico e documentato che la concedente abbia adempiuto l'obbligo, ad essa facente capo, di consegna dei beni oggetto dei contratti sopra indicati.

Gli attori hanno chiesto l'accertamento della natura traslativa dei contratti di leasing e l'epurazione del credito vantato dalla **SOCIETÀ DI LEASING** dall'applicazione degli interessi usurari.

La **SOCIETÀ DI LEASING**, a sua volta, ha eccepito l'inadempimento della utilizzatrice nel pagamento dei canoni dei predetti contratti, a far data dal marzo 2009, invocando l'avvenuta risoluzione di entrambi ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed azionando il proprio credito per canoni insoluti per un importo complessivo di Euro 37.305,00.

DOMANDE PRINCIPALI

SULLA VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA

La domanda sub 1) è generica laddove si assume si assume che:

- a) non risulta la pattuizione, fra le parti, delle condizioni tutte regolanti il rapporto medesimo (tassi d'interesse debitori, spese, ecc.);
- b) non risulta che **SOCIETÀ DI LEASING** abbia regolarmente reso edotto l'utilizzatore delle condizioni sullo stesso applicate;
- c) sono stati conteggiati interessi e spese forfettarie non determinate contrattualmente;
- d) le condizioni economiche e i tassi risultano pertanto stabiliti arbitrariamente ed univocamente dal concedente;

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

- e) non risulta che **SOCIETÀ DI LEASING** abbia regolarmente reso edotto parte attrice dei resoconti periodici relativi ai rapporti per cui è causa;
- f) le condizioni economiche ed i tassi sugli stessi applicati conseguentemente non sono mai stati accettati dall'utilizzatore, che non è stata in grado di contestarli in quanto ne ha ricevuto solo comunicazioni periodiche e frammentarie.

Tale estrema genericità anche a voler ritenere non essere causa di nullità della domanda in esame, non consente tuttavia di ritenerla fondata e quindi va respinta, avendo le parti compiutamente regolato i rispettivi diritti ed obblighi sia con rimando alle **CGC** sia mediante condizioni particolari di contratto.

SULLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI

L'eccezione è riferita indistintamente a tutti gli interessi, sia corrispettivi, che moratori.

INTERESSI CORRISPETTIVI

Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) indica il tasso di interesse reale del finanziamento espresso in percentuale e quindi il costo effettivo del finanziamento.

Nel TAEG vanno calcolate le seguenti spese: istruttoria; apertura e chiusura della pratica di credito; riscossione dei rimborsi e incasso della rata; assicurazione obbligatoria intesa a garantire il rimborso totale o parziale ed in genere ogni altra spesa prevista dall'operazione di finanziamento.

Il TAEG è stato determinato dal CTU considerando, sia per il contratto n. 507270 che per il contratto n. 517004, tutte le somme che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere alla concedente e quindi le rate pagate, quelle da pagare fino alla data di risoluzione del contratto (comprendenti di capitale ed interessi) ed il capitale residuo, nonché tutte le somme che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere alla concedente in virtù della richiesta di pagamento avanzata dalla **SOCIETÀ DI LEASING** al momento della risoluzione del contratto e quindi oltre alle rate scadute, le spese di insoluto e gli interessi di mora maturati fino alla data di risoluzione del contratto.

Le uniche spese addebitate dalla **SOCIETÀ DI LEASING** sono costituite dalle spese di istruttoria ammontanti ad Euro 180,00 per il contratto n. 507270 e ad Euro 150,00 per il contratto n. 517004.

Nelle richieste di pagamento relative a entrambi i contratti, la convenuta ha, altresì, addebitato spese di rivalsa per gestione insoluti, spese per maturazione eventi e oneri di gestione insoluti.

in particolare:

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

- con riferimento alla richiesta di pagamento afferente al contratto di leasing n. 507270 sono stati addebitati complessivamente Euro 594,00 (compresa Iva) di cui Euro 132,00 a titolo di spese per insoluti e maturazione eventi ed Euro 462,00 a titolo di oneri gestione insoluti;

- con riferimento alla richiesta di pagamento afferente al contratto di leasing n. 517004 sono stati addebitati complessivamente Euro 597,60 (compresa Iva) di cui Euro 135,60 a titolo di spese per insoluti e maturazione eventi ed Euro 462,00 a titolo di oneri gestione insoluti.

Il TAEG è stato quindi determinato:

a) con riguardo al contratto n. 507270 in misura pari al 6,86% nella prima ipotesi di calcolo ed in misura pari al 7,33% nella seconda;

b) con riguardo al contratto n. 517004 in misura pari all' 8,83% nella prima ipotesi di calcolo ed in misura pari al 10,46% nella seconda.

Il TAEG determinato dal CTU è stato comparato con i tassi effettivi globali medi stabiliti periodicamente dalla Banca d'Italia, aumentati come previsto dal D.L. n. 70 del 2011 in vigore dal 14 Maggio 2011, del 25% più quattro punti percentuali.

Tale comparazione ai fini della valutazione della usura **non è corretta**, atteso che è **solo con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto che deve valutarsi se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del MEF a quella data.**

L'art. 1815 co. 2 c.c. commina, infatti, la nullità, originaria, della clausola con cui sono convenuti interessi usurari.

Infatti, come afferma correttamente Cass Civ. Sez. 1 n. 350/2013 "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti **rende plausibile** - senza necessità di specifica motivazione - **l'assunto**, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, **secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori**" Cass., n. 5324/2003).

Ne consegue che gli interessi che al momento della stipula del contratto non sono usurari, non possono in alcuno modo diventare tali in un momento successivo.



Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

Nondimeno gli stessi interessi, in applicazione del principio di buona fede che regola il contratto durante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1375 c.c., possono essere ricondotti ai tassi soglia tempo per tempo vigenti se li superano.

Ciò posto, deve quindi procedersi alla verifica della eventuale usurarietà degli interessi come concordati nei contratti in esame.

Orbene, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto del 16.03.2007 era pari al 9,52 % mentre quello vigente al momento della stipula del contratto del 20.09.2007 era pari al 13,93%.

Appare evidente che ciascun TAEG determinato dal CTU non sia superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula di ciascun contratto: l'ausiliare infatti nei prospetti di determinazione del TAEG ha inserito infatti, anche i tassi soglia tempo per tempo vigenti ante maggio 2011.

Inoltre, per il contratto n. 507270, tranne la categoria di riferimento del TEGM, i conteggi eseguiti dal CTU sono corretti, avendo il medesimo determinato il TAEG con riguardo all'intero importo finanziato di Euro 64.000, comprensivo del maxi canone iniziale e delle rate comprensive di interessi corrispettivi e di Iva.

Correttamente nel TAEG non sono stati calcolati gli interessi di mora, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli di mora assolvono ad una differente funzione, essendo solo i primi volti a remunerare l'uso del capitale.

Infatti, la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie può essere assimilata alla clausola penale (Sez. 3, Sentenza n. 23273 del 18/11/2010) ed ai sensi della Direttiva 2008/48/CE art. 19 par. 2 "al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito (...)"

Lo stesso provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari dispone che dal calcolo del TAEG siano comunque escluse **"le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito compresi gli interessi di mora"**.

Né la sentenza della S.C. n. 350/2013 né quella della C.C. n. 29/02 prevedono che gli interessi di mora debbano sommarsi a quelli corrispettivi.

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

INTERESSI MORATORI

Anche a non voler considerare la genericità dell'eccezione in esame, in quanto riferita indistintamente agli interessi, si rileva, quanto a quelli moratori, che parte attrice non ha neppure allegato, né fornito gli elementi per calcolare il tasso di mora come convenuto al momento della stipula del contratto ovvero l'EURIBOR vigente a tale data, sul quale applicare i 6 punti percentuale.

La medesima, infatti, solo in comparsa conclusionale ha affermato che, al momento della stipula del contratto n. 507270, a fronte di un tasso soglia del 9,52%, le parti avevano pattuito un tasso di mora del 9,94%, e quindi usurario.

La stessa perizia di parte trascritta nel corpo della citazione è riferibile ai soli interessi corrispettivi, contenendo un cenno agli interessi di mora, solo come calcolati alla data del 17.09.2009 e non invece alla data di stipula del contratto.

Rilevasi al riguardo che il *thema probandum* deve essere conforme a quello *decidendum* come definito a seguito della *emendatio libelli* che avviene, al più tardi, col deposito della II memoria ex art. 183 c.p.c..

Il rilievo da parte del giudice di una questione rilevabile d'ufficio deve avvenire in base a quanto specificamente allegato e provato nel rispetto delle norme processuali che scandiscono tali attività.

Neppure può ritenersi che la questione rientri nel principio *jura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. posto che gli stessi Decreti Ministeriali che determinano i tassi soglia usura hanno natura di atti meramente amministrativi e devono essere prodotti dalla parte che li invoca e nella fattispecie quelli relativi al 16 marzo 2007 ed al 20 settembre 2007 (date di stipula dei contratti per cui è lite) non sono stati neppure prodotti.

La individuazione del tasso soglia è stata infatti effettuata dal dal CTU.

Pertanto, dal momento che il tasso di mora è stato pattuito in misura pari all'EURIBOR trimestrale tempo per tempo vigente pubblicato sul Sole 24 Ore maggiorato di 6 punti percentuale, parte attrice avrebbe dovuto allegare quale fosse il suddetto parametro di riferimento al momento della stipula del contratto, ovvero alla data del 16.03.2007, per consentire di applicare sul medesimo lo spread concordato e raffrontare il tasso così ottenuto al tasso soglia del 9,52 %.

Il fatto che l'Euribor sia un dato notorio che, come tale, non necessita di prova non esclude la sua specifica allegazione, che non è avvenuta in citazione, né in I memoria ex art. 183 c.p.c..

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

In ogni caso, si ritiene che le parti non abbiano pattuito interessi moratori usurari al momento della conclusione di ciascun contratto, essendosi fatto riferimento non già all'Euribor al 16.03.2007 ed al 20.09.2007, bensì a quello tempo per tempo vigente e quindi ad un tasso non determinabile al momento della pattuizione, né raffrontabile al tasso soglia vigente al tempo della conclusione di ciascun contratto.

Nessuna pattuizione usuraria relativa agli interessi di mora deve ritenersi conclusa.

Neppure è stata allegata la sussistenza di una usura sopravvenuta per tutta la durata del rapporto, ravvisabile nel caso in cui la clausola avente ad oggetto gli interessi preveda un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (o perché il contratto concluso prima della L. n. 108 del 1996 o, diversamente, perché il tasso di interesse previsto sia inferiore alla soglia vigente in quel momento), ma che nel corso di rapporto superi i tassi soglia tempo per tempo vigenti.

Parte attrice, infatti, non ha allegato in che misura e in quale epoca gli interessi di mora avrebbero superato i tassi soglia usura, non avendo indicato né l'EURIBOR tempo per tempo vigente dal marzo 2009 al marzo 2011, né i tassi soglia usura tempo per tempo vigenti.

Il fatto che nel corpo della citazione si sia fatto riferimento alla data del 17.09.2009, indicando quale tasso medio ponderato quello del 6,89, a fronte di un tasso soglia del 10,33, a cui è stata sommata la percentuale statistica del 2,1% riferita agli interessi di mora, non consente di comprendere adeguatamente il calcolo effettuato in difetto di allegazione del parametro dell'EURIBOR.

Gli stessi decreti MEF sono stati solo a far data dal 19.12.2008 e solo con la II memoria ex art. 183 c.p.c..

In ogni caso gli interessi applicati al 17.09.2009 non sono affatto pari ad Euro 2.438 bensì pari ad Euro 630 come si evince dal conteggio allegato alla missiva del 14.07.2009 (doc. 11 di parte convenuta).

In tale conteggio sono infatti ad esempio contemplati Euro 1.308,85 per spese di recupero credito ed € 432 per oneri di sospensione.

La stessa **SOCIETÀ DI LEASING** ha chiesto per il contratto 507270 interessi di mora maturati al 28.03.2011 (e quindi ad un periodo di gran lunga successivo a quello considerato da parte attrice) pari da un importo inferiore ad Euro 2.438 ovvero pari ad Euro 1.343,96.

A ciò aggiungasi che **gli interessi di mora come già evidenziato vanno comparati in via autonoma al tasso soglia di riferimento**, posto che:

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

- né la sentenza della S.C. n. 350/2013 né quella della C.C. n. 29/02 prevedono che gli interessi di mora debbano sommarsi a quelli corrispettivi;

- la Corte di legittimità ha, infatti, solo affermato: *"dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*;

- la Corte Costituzionale nella sentenza 25 febbraio 2002 n. 29 ha a sua volta affermato: *"va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394 del 2000, agli interessi 'a qualunque titolo convenuti' rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*.

SULLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CHE ATTRIBUISCE IL DIRITTO DI ACQUISIRE I CANONI GIÀ SCADUTI O QUELLI GIÀ VERSATI O QUELLI DA VERSARE, ANCHE A TITOLO DI INDENNITÀ O RISARCIMENTO DEL DANNO.

Parte attrice sostiene che i contratti di leasing n. 507270 del 16.03.2007 e n. 517004 del 20.09.2007 siano da qualificare come contratti di leasing traslativo ed ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola che attribuisce il diritto di acquisire i canoni già scaduti o quelli già versati o quelli da versare, anche a titolo di indennità, o risarcimento del danno.

Orbene, reputa il Tribunale che i contratti in esame vadano qualificati come di **leasing finanziario di godimento**, posto che le parti hanno inteso prevedere il pagamento di rate mensili con già come anticipazione del prezzo di vendita dei beni che ne costituiscono oggetto, bensì **quale corrispettivo per il loro godimento e quale forma di rimborso rateizzato della somma finanziata maggiorata degli interessi**.

Difatti, i beni in questione, soggetti a rapida obsolescenza, avuto riguardo alla loro natura, all'uso programmato (beni strumentali all'esercizio dell'impresa) ed alla durata del rapporto quello n. 507270 (48 mesi) e quello n. 517004 (36 mesi), **non sarebbero stati destinati a conservare, alla scadenza contrattuale** (rispettivamente marzo 2011 e settembre 2010), **un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore**.

Il valore commerciale dei due autocarri Fiat Iveco oggetto del contratto di leasing n. 507270 è stato determinato in misura complessivamente pari ad Euro 30.500, a fronte di un importo finanziato di Euro 64.000 e di un valore residuo previsto alla scadenza del contratto, nel marzo 2011, pari ad Euro 12.800, mentre il valore della Gru automontata oggetto del contratto di

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014
leasing n. 517004 è risultato pari ad Euro 9.000, a fronte di un importo finanziato di Euro 23.000 e di un valore residuo previsto alla scadenza del contratto, nel settembre 2010, pari ad Euro 230.

La stima del CTU ha evidenziato, in particolare, che il valore di ciascun Iveco fosse di poco superiore al rispettivo prezzo di riscatto.

Ne deriva che deve trovare applicazione l'art. 1458 c.c. con la conseguenza che la **SOCIETÀ DI LEASING** ha diritto ad ottenere **il pagamento dei canoni insoluti e quelli a scadere a titolo di penale contrattuale oltre alla restituzione del bene.**

In ogni caso, anche a voler qualificare i contratti *de quibus* come di leasing traslativo, tale da intendersi quel contratto avente ad oggetto beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e nel quale i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto, si osserva che l'art. 1526 c.c., al comma 1 (norma relativa alla vendita con patto di riserva di proprietà ed applicabile al leasing traslativo) dispone che *"se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno"*.

In applicazione di tale norma, una società di leasing, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, sarebbe tenuta alla restituzione dei ratei pagati, avendo diritto, tuttavia, all'equo compenso ed al risarcimento del danno.

In particolare, **"in tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il risarcimento del danno a favore del concedente può essere determinato anticipatamente, a norma dell'art. 1382 cod. civ., attraverso clausola penale, secondo una pattuizione che può comprendere la trattenuta delle rate versate, in quanto espressione dell'autonomia privata; il giudice peraltro, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., può ridurre equamente ed anche d'ufficio la prestazione assunta, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale"** (Cass. Civ. sez. 3 n. 18195/07).

Pertanto il c.d. patto di confisca dei canoni pagati non è ex sé illegittimo, potendo i canoni pagati dalla debitrice principale valere a compensare anche l'equo compenso, avuto riguardo al godimento dei beni, al deprezzamento conseguente al loro logoramento per l'uso ed alla loro incommerciabilità come nuovi.

Nella fattispecie, le parti hanno pattuito una clausola penale con cui è stato predeterminato l'ammontare del danno che la **SOCIETÀ DI LEASING** avrebbe patito dalla risoluzione anticipata dei contratti di leasing, danno consistente nel danno emergente, ovvero nel capitale impiegato dalla concedente per l'acquisto dei beni concessi in leasing e nel lucro cessante ovvero



Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014
nella mancata percezione dell'utile che la stessa avrebbe auspicato di conseguire dagli "affari"
conclusi.

Tale clausola deve ritenersi legittima, posto che fintanto che non sono restituiti i beni non è invocabile il disposto di cui all'art. 1526 c.c..

Inoltre le parti hanno espressamente previsto che in caso di vendita dei beni dopo la loro restituzione il relativo prezzo al netto delle spese sarebbe stato detratto dal residuo debito della utilizzatrice.

L'art. 14 CG dei contratti di leasing prevede, infatti, che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere, a semplice richiesta scritta della concedente, l'intera differenza che dovesse risultare tra:

a) l'attualizzazione al tasso indicato nelle condizioni particolari, di tutti i canoni contrattualmente previsti come dovuti dopo la risoluzione nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto e

b) quanto il concedente abbia ricavato dalla vendita dei beni o dal loro utilizzo.

Solo in caso di restituzione dei beni la concedente sarebbe stata, quindi, tenuta a defalcare dal proprio credito l'eventuale valore residuo dei beni stessi, ma tale restituzione nella fattispecie non è avvenuta.

DOMANDA RICONVENZIONALE

La domanda riconvenzionale è in parte fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.

La **SOCIETÀ DI LEASING** ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento dei canoni di leasing scaduti e non pagati - indicati in sede di precisazione delle conclusioni, pari ad Euro 44.977,62, di cui Euro 29.472,52, in relazione al contratto di leasing n. 507270 ed Euro 15.505,10, in relazione al contratto di leasing n. 517004, oltre interessi maturandi al tasso convenzionalmente pattuito dal 1 ottobre 2012 al saldo - ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

La convenuta ha invocato gli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di contratto che prevedono che in caso di inadempienza dell'utilizzatore ad uno dei propri obblighi contrattuali la risoluzione di diritto del contratto, con facoltà per la medesima di richiedere il pagamento dei canoni non pagati e di quelli a scadere.

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

Nondimeno la medesima **SOCIETÀ DI LEASING** ha fatto riserva di chiedere l'importo della penale ed il risarcimento dell'ulteriore danno, ai sensi della clausola n. 14, sia nella lettera 11.01.2011, sia nella comparsa di risposta dove ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 37.305, di cui di Euro 19.024,73 per il contratto 507270 ed Euro 18.280,27 per il contratto 517004, somme entrambe comprensive di interessi di mora ed oneri di gestione.

In particolare nella comparsa di risposta gli interessi di mora sono stati quantificati:

- per il contratto 507270 in Euro 1.343,96;
- per il contratto 517004 in Euro 1.461,69.

Il CTU ha determinato il saldo credito/debito tra l'utilizzatrice e la concedente considerando, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della prima, il credito della seconda per rate scadute, spese, oneri per insoluti ed interessi di mora fino alla risoluzione del contratto (11 Gennaio 2011), nonché la penale convenzionale, tenendo conto del valore attualizzato al tasso previsto contrattualmente, (pari all'EURIBOR trimestrale, di tutti i canoni ancora a scadere dopo la risoluzione) nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni oggetto dei contratti (riscatto).

Per il contratto n. 507270 si è trattato di attualizzare l'importo di una rata (1 Febbraio 2011) e l'importo del valore di riscatto, mentre per quanto concerne il contratto n. 517004 il CTU non vi ha proceduto, essendo la risoluzione intercorsa dopo la scadenza fisiologica del contratto stesso.

L'ausiliare ha quindi determinato l'ammontare del saldo a favore della **SOCIETÀ DI LEASING**:

- con riferimento al contratto n. 507270, in misura pari a complessivi Euro 29.472,52, di cui Euro 16.067,74 per rate scadute + spese + interessi di mora + interessi legali ed Euro 13.404,78 per canoni a scadere attualizzati e riscatto;
- con riferimento al contratto n. 517004 in misura pari ad Euro 15.505,10.

Orbene, dal momento che la domanda era riferita ai soli canoni scaduti più accessori, si ritiene di poter condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta solo delle seguenti somme:

- Euro 16.067,74 con riferimento al contratto n. 507270;
- Euro 15.505,10 con riferimento al contratto n. 517004,

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014
oltre interessi di mora al tasso convenzionale, nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo
vigenti dalla domanda al saldo effettivo.

DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.

La domanda in esame va respinta in difetto di prova del danno che la convenuta avrebbe patito.

SPESE PROCESSUALI e di CTU

A fronte della reciproca soccombenza si ritiene di poter compensare in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti, dovendo la residua parte seguire la maggiore soccombenza degli attori nella misura liquidata come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Le spese di CTU vanno poste per 2/3 a carico degli attori e per la residua parte a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla **UTILIZZATORE** e da **FIDEIUSSORE** nei confronti della **SOCIETÀ DI LEASING** e della **FORNITORE**, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. respinge le domande attoree;
2. accoglie in parte la domanda riconvenzionale e per l'effetto, condanna gli attori in solido tra loro al pagamento in favore della **SOCIETÀ DI LEASING** delle seguenti somme:
 - Euro 16.067,74 con riferimento al contratto n. 507270;
 - Euro 15.505,10 con riferimento al contratto n. 517004,oltre interessi di mora al tasso convenzionale nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti dalla domanda al saldo effettivo.
3. respinge la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara le spese di lite compensate per 1/3 tra le parti e condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione in favore della convenuta della residua parte, liquidata in Euro 4.836 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
5. pone le spese di CTU per 2/3 a carico degli attori e per la residua parte a carico della convenuta.

Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera sentenza del 25.09.2014

Così deciso in Firenze, il 23 settembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2014.

**Il provvedimento in commento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*